

Allegato "B" all'atto n.25249/11192 di repertorio-----

-----STATUTO-----

-----della Fondazione-----

----**Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia ETS**----

-----Articolo 1-----

-----**Durata e denominazione**-----

1.1 E' costituita a tempo indeterminato per volontà della "Società italiana di Reumatologia - Sir" una Fondazione denominata-----

-**Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia ETS**, in --

-----breve **FIRA ETS**-----

(di seguito la "Fondazione" o "FIRA")-----

1.2 La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione "ETS".-----

-----Articolo 2-----

-----**Sede**-----

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.-----

La variazione dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 12 del presente Statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.-----

2.2 Delegazioni, uffici e sedi operative, potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.-----

-----Articolo 3-----

-----**Scopo e attività**-----

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.-----

3.2 In particolare, la Fondazione ha lo scopo di svolgere attività di ricerca medico-scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie reumatologiche in senso lato.-----

La Fondazione promuove ed incoraggia la ricerca scientifica anche mediante l'istituzione di centri di ricerca oppure mediante iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza delle scienze reumatologiche ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale. -----

3.3 La Fondazione intende perseguire le suddette finalità mediante lo svolgimento delle **seguenti attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all'art. 5, lett. d), g) e h) del D.Lgs. 117/2017**.-----

La Fondazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento delle attività in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:-----

- 1) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ossia:-----
 - a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie reumatologiche;-----
 - b) studio e approfondimento delle malattie reumatologiche;----
 - c) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano;-----
 - d) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.-----
- 2) Assistenza sociale e sociosanitaria;-----
- 3) Assistenza sanitaria;-----
- 4) Istruzione;-----
- 5) Formazione;-----
- 6) Tutela dei diritti civili.-----

Le attività di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6) potranno essere svolte dalla Fondazione soltanto nei confronti di malati reumatici, in quanto persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche e psichiche, dovute alla malattia.-----

3.4 La Fondazione favorisce le sue attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo suindicato, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi da destinare agli scopi anzidetti:-----

- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.-----

In particolare la Fondazione si impegna nella gestione diretta di ogni aspetto delle attività di ricerca nei suddetti settori e ciò anche organizzando e amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando e facendo quant'altro di simile e/o strumentale.-----

La Fondazione si propone anche la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche derivanti da dette malattie sul piano sociale e quindi svolge attività di divulgazione sia relativamente agli ambiti di ricerca sia alle tematiche sociali connesse alle malattie reumatologiche.-----

3.5 La Fondazione opera principalmente nel settore della ricerca scientifica in ambito reumatologico e di particolare interesse sociale.-----

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.-----

3.6 Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di Università, Enti di Ricerca ed altre Fondazioni che operino nel campo della ricerca scientifica.-----

I rapporti tra FIRA e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare:-

- 1) le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli Enti ai quali verrà affidata a ricerca;-----
- 2) i rapporti tra la Fondazione e l'Ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;-----
- 3) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca;-----
- 4) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche o private.-----

3.7 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà senza alcuna finalità sindacale, tra l'altro:-----

- istituire premi, borse di studio, e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;-----
- compiere studi e ricerche;-----
- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;-----
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;-----
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;--
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;-----
- promuovere intese e collaborazioni con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche, enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;-----
- elaborare linee guida in autonomia o in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la federazione Italiana Società Scientifiche (F.I.S.M.);-----
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;--
- stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;-----
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;-----
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni,

associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;-----

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, ritenute necessarie per l'attività di formazione continua;-----

- la Fondazione, mediante opportuni sistemi di verifica, può constatare l'effettivo svolgimento delle attività associative, garantendone in aggiunta l'adeguato livello qualitativo;-----

- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.-----

3.8 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché **secondarie** e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.9 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----Articolo 4-----

-----**Patrimonio e Fonti di Finanziamento**-----

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:-----

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;-----

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;-----

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;-----

d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;-----

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.-----

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:-----

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;-----

b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati

versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;--
c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;-----
d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;-----
e) i proventi, i ricavi e le entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;-----
f) le raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;-----
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017.-----

4.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di esclusione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dei rapporti con i fondatori.-----

-----Articolo 5-----

-----**Membri della Fondazione**-----

5.1 I membri della Fondazione sono i Fondatori Costituenti ed eventuali Aggiunti.-----

-----Articolo 6-----

-----**Fondatori**-----

6.1 E' Fondatore Costituente l'Associazione denominata Società Italiana di Reumatologia - SIR, con sede legale a Milano, Via Appiani n. 19.-----

6.2 Successivamente alla Costituzione, il Fondatore Costituente può individuare quale Fondatore aggiunto qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica, giuridica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, alle condizioni che seguono:-----

- (i) condivide gli scopi della fondazione;-----
- (ii) concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo significativo al Patrimonio Netto o, anche senza alcun contributo, purché ritenuto particolarmente meritevole per l'impegno per l'operatività della Fondazione o per l'attività svolta a favore della Fondazione.-----

L'ammissione a Fondatore aggiunto deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta.-----

-----Articolo 7-----

-----**Esclusione e recesso dei membri della Fondazione**-----

7.1 Il Fondatore Costituente determina l'esclusione dei Fondatori Aggiunti per **gravi motivi** tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, assunzioni di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Fondatore Costituente.-----

7.2 Qualora il Fondatore Costituente ricada in una delle ipotesi previste dal precedente paragrafo, questi perderà la qualifica di membro Fondatore della Fondazione. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.-----

7.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei Fondatori Aggiunti e con la maggioranza assoluta per l'esclusione del Fondatore Costituente, in entrambi i casi per gli stessi gravi motivi sopra precisati.-----

L'accertamento di tali eventi seguirà quanto previsto ai precedenti punti 7.1 e 7.2 del presente statuto.-----

7.4 I Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

7.5 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.-----

-----**Articolo 8**-----

-----**Organi**-----

8.1 Sono organi della Fondazione:-----

- a) il Presidente della Fondazione;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Comitato Scientifico;-----
- d) il Tesoriere;-----
- f) l'Organo di controllo.-----

8.2 Ad eccezione del Tesoriere e del Collegio dei membri costituenti l'Organo di Controllo tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.-----

-----**Articolo 9**-----

-----**Il Presidente della Fondazione**-----

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.-----

9.2 Il Presidente fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione e, coadiuvato dal Segretario Generale, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il vice Presidente. -----

-----Articolo 10-----

-----**Consiglio di Amministrazione**-----

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da **sette** membri, di cui **quattro** eletti dal Consiglio Direttivo della SIR tra i soci ordinari e **tre** proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente di FIRA, sentito il parere del Presidente del Consiglio Direttivo di SIR ed espressione del mondo delle professioni oppure provenienti da Enti non profit, culturali o da realtà economiche ed imprenditoriali.-----

10.2 Il presidente viene eletto in seno al Consiglio di Amministrazione tra i **tre** componenti proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente di FIRA.-----

10.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed i componenti sono sempre rieleggibili.-----

10.4 I membri del Consiglio di Amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto della costituzione della Fondazione, seguendo comunque le regole sopra citate.-----

10.5 L'estinzione dell'associazione fondatrice o delle relative cariche citate in quest'articolo, non fa decadere le cariche della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il vice Presidente e il Segretario Generale, che con il Presidente, costituiscono il comitato esecutivo della Fondazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.-----

10.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nell'ambito delle direttive annuali di attività decise dal Presidente.-----

10.7 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i membri rimanenti, provvederanno alla sostituzione seguendo il medesimo meccanismo previsto al precedente art.

10.1 del presente statuto in relazione al membro da sostituire (componente proposto dal Consiglio di Amministrazione di FIRA ovvero eletto dal Consiglio Direttivo di SIR), e così sino al raggiungimento del numero minimo previsto dallo stesso art.

10.1. I membri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della nomina. Qualora abbiano a cessare contemporaneamente tutti i membri costituenti il Consiglio, il Fondatore Costituente provvederà alla sostituzione dell'intero Consiglio. I membri così nomi-

nati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della nomina.-----

10.8 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.-----

-----Articolo 11-----

-----**Competenze del Consiglio di Amministrazione**-----

11.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:-----

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione individuando i progetti da attuare;-----

b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;-----

c) redige ed approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale se redatto, ed entro il mese di dicembre quello preventivo;-----

d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti in cui sono ammesse;-----

e) definisce la struttura operativa della Fondazione;-----

f) conferisce incarichi professionali;-----

g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;-----

h) sottoscrive contratti di diversa natura;-----

i) nomina i componenti del Comitato Scientifico;-----

j) nomina i membri dell'Organo di controllo;-----

k) nomina il Tesoriere;-----

l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;-----

m) amministra il patrimonio della Fondazione;-----

n) delibera le modifiche dello statuto;-----

o) delibera delle operazioni straordinarie;-----

p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;-----

q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;-----

r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;-----

s) delibera sugli argomenti attribuiti dallo statuto alla sua competenza.-----

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria

deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.-----

-----Articolo 12-----

-----**Riunioni del Consiglio**-----

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.-----

12.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri costituenti l'Organo di Controllo.-----

12.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.-----

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.-----

12.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.-----

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.-----

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.-----

12.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:---

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

-----Articolo 13-----

-----**Il Comitato Scientifico**-----

13.1 Il Comitato Scientifico è composto da **sette** membri eletti

dal Consiglio di Amministrazione di FIRA tra i soci ordinari di SIR e da un coordinatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione di FIRA.-----

I componenti del Comitato vengono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.-----

13.2 Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.-----

13.3 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno in occasione del Congresso Nazionale della SIR e può essere convocato ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.-----

-----Articolo 14-----

-----**Il Tesoriere**-----

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la durata dell'incarico è biennale.-----

Il Tesoriere:-----

a) riceve e custodisce gli importi dei contributi, delle elargizioni ed i versamenti effettuati in favore della Fondazione per qualsiasi altro titolo;-----

b) provvede ai pagamenti;-----

c) collabora con il Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Fondazione e predispone i dati per le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;-----

d) può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti. I pagamenti di importo superiore ad euro 30.000,00 devono essere autorizzati dal Presidente;-----

e) entro i limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti, il Tesoriere ha facoltà di richiedere il rilascio di fidejussioni a favore di terzi a garanzia di obblighi assunti dalla Fondazione e, per l'effetto di vincolare, se richiesto, i fondi;-----

f) ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto. Il Tesoriere può avvalersi delle prestazioni professionali di consulenti esterni.-----

-----Articolo 15-----

-----**Organo di controllo**-----

15.1 L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito in sede di nomina.-----

I membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.---

Tutti i membri dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. -----

15.2 Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in forma collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.-----

15.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.-----

15.4 L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio o dal Revisore Unico.-----

15.5 I membri dell'organo di controllo possono procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.-----

15.6 L'organo di controllo ha inoltre il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e l'esistenza dei beni di proprietà della Fondazione, nonché di predisporre la relazione annuale al bilancio consuntivo della Fondazione.-----

-----Articolo 16-----

-----**Gratuità delle cariche sociali**-----

16.1 Ad eccezione di quanto previsto per il Tesoriere e per l'Organo di Controllo, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.-----

16.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi su menzionati.-----

-----Articolo 17-----

Esercizio Finanziario - Bilancio - utili e avanzi di gestione-

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.-----

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione

di missione o in calce al rendiconto o nella nota esplicativa.

17.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. -- Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.-----

17.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.--

-----Articolo 18-----

-----**Scioglimento**-----

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.-----

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa disposizione di legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----Articolo 19-----

-----**Norme applicabili**-----

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D. lgs. 117/2017 e altre norme di legge in materia.-----

f.to Carlomaurizio Montecucco-----

f.to Matteo Farassino Notaio-----